



PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 5 MTR - SOCIAL HOUSING

Obiettivo specifico: 2.11. Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili

Azione 2.11.1 – Promozione dell'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili

Bando

**Riqualificazione energetica di immobili destinati
ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili**

1. Obiettivi

In attuazione dell'Obiettivo specifico: 2.11 - Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili (FESR) - Azione 2.11.1 – *Promozione dell'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili* del PR FESR Liguria 2021-2027, il bando consente di ridurre il fabbisogno energetico e le emissioni inquinanti degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia residenziale sociale (ERS), al fine di assicurare un miglioramento delle condizioni di benessere indoor e ridurre la povertà energetica per le categorie più fragili, intervenendo su edifici esistenti, senza consumo di nuovo suolo o ampliamenti volumetrici degli immobili esistenti.

2. Soggetti Beneficiari

1. Possono presentare domanda di finanziamento:
 - A.R.T.E. - Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia
 - Comuni
 - Città Metropolitana di Genova
 - Amministrazioni provinciali
 - altri Enti pubblici.
2. Ciascun soggetto richiedente può presentare al **massimo 2 domande** di finanziamento.
3. In ciascuna domanda, tuttavia, possono essere contemplati interventi distinti afferenti a più edifici e/o più alloggi, a condizione che:
 - ricadano nel medesimo comune;
 - afferiscano alla medesima destinazione d'uso (ad es. alloggio ERP e/o ERS, o alloggi per studenti);
 - nel caso di beni confiscati, la provenienza di tutti gli immobili derivi da procedure di confisca;
 - la sommatoria dei costi stimati per il loro efficientamento non abbia un valore inferiore a quello indicato all'art. 5
 - sia **assunto un unico CUP** che comprenda tutti gli interventi e riporti tutti i pertinenti indirizzi;

Gli interventi contemplati in una unica domanda, sono da intendersi una “operazione”, ai sensi dell'art.2 c.4 del Reg. (UE) 1060/2021.

3. Gestore del bando

Società Fi.L.S.E. S.p.A., con sede legale in via Peschiera 16 — 16122, Genova

4. Dotazione finanziaria

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria pari a **€ 9.000.000,00**.

5. Dimensione finanziaria minima delle operazioni

Ciascuna operazione deve prevedere un investimento minimo di:

- a) **€ 500.000,00**, per le A.R.T.E., la Città Metropolitana di Genova, le Province, i Comuni (esclusi quelli rientranti nelle aree interne), gli altri Enti pubblici;
- b) **€ 100.000,00** per:
 - **i Comuni appartenenti alle aree interne** approvate e riconosciute dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI): Imperiese, Val Fontanabuona, Valle Bormida Ligure, Valle Scrivia, Valli dell'Antola e del Tigullio, Beigua-Sol, Alta Valle Arroscia e Val di Vara;
 - interventi su **beni confiscati**, indipendentemente dal soggetto beneficiario.

6. Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** nella **misura massima**:
 - dell'**80%** della spesa ammessa, per le A.R.T.E., la Città Metropolitana di Genova, le Province, i Comuni, gli altri Enti pubblici;
 - del **90%** della spesa ammessa, per Comuni appartenenti alle **aree interne** approvate e riconosciute dalla Strategia Nazionale Aree Interne Imperiese, Val Fontanabuona, Valle Bormida Ligure, Valle Scrivia, Valli dell'Antola e del Tigullio, Beigua-Sol, Alta Valle Arroscia e Val di Vara.
2. In ogni caso il contributo concedibile per **ciascuna operazione** presentata non può superare l'importo massimo di **€ 800.000,00**.
3. Nel caso d'interventi di **importo inferiore a € 200.000,00**, come consentito all'art. 5 lett. b, ai sensi del combinato disposto degli art. 53 e 54 c.1 del Reg. (UE) 1060/2021, si procederà al riconoscimento dei costi indiretti nella misura del **3%** dei costi diretti ammissibili.

Tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica, ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata ai costi indiretti sostenuti dal Beneficiario per spese generali di funzionamento delle attività dell'Ente NON direttamente misurabili (es. *utilizzo forniture per ufficio, utilizzo di attrezzature IT standard per ufficio, costi di utenza, utilizzo di locali adibiti ad ufficio, pulizie, manutenzione, ecc.*) e NON per spese di personale e/o servizi consulenziali.
4. Il Beneficiario deve garantire il cofinanziamento con risorse proprie per la parte di spesa non coperta dal contributo a valere sul programma FESR o eventualmente con un cofinanziamento valore su altri fondi, nel rispetto di quanto stabilito all'art.13.

7. Localizzazione delle operazioni

Le operazioni ammesse a finanziamento devono essere realizzate nel territorio della Regione Liguria e in quartieri socialmente misti, per evitare forme di segregazione, ghettizzazione, emarginazione e garantire, al contempo, pari accesso a servizi di qualità come istruzione, assistenza sanitaria, opportunità di lavoro, trasporto pubblico, ecc.

8. Titolarità del bene immobile

1. Gli edifici, loro porzioni o singoli alloggi devono essere di proprietà esclusiva del soggetto Beneficiario o nella sua piena disponibilità.
2. Nel caso di immobili il cui titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, la durata residua della disponibilità deve essere pari ad almeno 20 anni a partire dalla data di collaudo dei lavori eseguiti a fini del presente bando.

In caso di contratti, accordi, protocolli, convenzioni, può presentare domanda di contributo il soggetto Beneficiario di cui all'art. 2, cui siano demandati, in virtù dei medesimi, gli interventi di manutenzione straordinaria.
3. Nel caso di beni confiscati, il Beneficiario deve essere già destinatario del bene presso l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

I "beni destinati" per i quali si chiede il finanziamento devono essere inseriti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente locale, ai sensi dell'art. 48, c. 3, lett. c), del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia).

Per "bene destinato" si intende il bene che al momento di presentazione della domanda di contributo risulta trasferito al patrimonio indisponibile dell'Ente locale in virtù di un decreto di destinazione di ANBSC.

9. Tempistiche di attuazione degli interventi

1. Gli interventi, al **momento di presentazione della domanda**, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 e art. 15, possono essere:
 - a) da realizzare integralmente;
 - b) già avviati a far data dal **1 gennaio 2026** a condizione che sussistano lavorazioni ancora

materialmente da eseguire, vi siano ancora SAL da liquidare e NON sia stato rilasciato il certificato di ultimazione lavori;

Ai fini del presente bando l'avvio coincide con l'**affidamento per la redazione della diagnosi energetica** al professionista, qualora esposta per il finanziamento, o, in alternativa, con la data del primo titolo di spesa (fattura emessa dopo il 1 gennaio 2026) per uno degli interventi compreso nella diagnosi già in possesso del Beneficiario.

2. gli interventi devono:

a) entro il **30 giugno 2028** essere **conclusi**.

La **conclusione** coincide con il rilascio del **certificato di ultimazione dei lavori**, corredato dall'APE ex post attestante il miglioramento di almeno 1 classe energetica;

b) entro il **31 ottobre 2028** essere **collaudati e interamente rendicontati**, attraverso la dimostrazione dell'avvenuto pagamento quietanzato di tutte le spese ammesse.

In ogni caso l'**aggiudicazione dei lavori**, sotto il profilo amministrativo e contabile, deve avvenire inderogabilmente entro il **30 giugno 2027**, **pena la revoca totale del contributo**.

10. Interventi ammissibili

Sono ammissibili interventi:

1. relativi all'efficientamento energetico di immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia residenziale sociale (ERS), ivi compresi gli alloggi per studenti, **esistenti e in uso**, che riguardino:

a. l'intero edificio, una parte funzionale autonoma dello stesso (quale ad esempio interi piani o sezioni verticali autonome),

b. singoli alloggi, anche situati in edifici diversi, purché inseriti in un progetto unitario.

L'essere in uso è condizione indispensabile atta a dimostrare che l'intervento proposto produce un beneficio in termini di riduzione dei consumi energetici e di emissioni inquinanti, rispetto alla situazione ex ante. Gli immobili, quindi, devono essere dotati di impianto di climatizzazione invernale in uso. L'uso deve essere dimostrato dai consumi energetici reali (desumibili dalle bollette) di almeno un anno dell'ultimo triennio (2023-2024-2025);

2. che garantiscano un **risparmio di EP_{gI,nren} - Energia primaria globale non rinnovabile**, rispetto all'ex-ante compatibile almeno con la ristrutturazione di livello leggero, quale definita nella Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione Europea e consenta, su ciascun singolo edificio, parte funzionale autonoma o singolo alloggio su cui si interviene **il miglioramento di almeno 1 classe energetica**;

3. su immobili (intero edificio, sua parte funzionale autonoma o singolo alloggio) dotati ex ante, ciascuno, di attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità, redatto e registrato sul sistema informatico degli attestati di prestazione energetica della Regione Liguria (SIAPEL) in conformità alla normativa vigente, ai fini della verifica del confronto con APE *post operam*.

Si precisa che nel caso di più immobili, ogni immobile deve garantire autonomamente il salto di classe e un risparmio minimo di Energia primaria globale non rinnovabile. Per valorizzare l'indicatore di risultato, il risparmio totale deriva dalla media dei valori degli indici di prestazione energetica relativi alle diverse parti, pesata rispetto ai corrispondenti volumi lordi climatizzati.

4. compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica, oltre a quelli non specificatamente riportati nella diagnosi, ed elencati di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

b) sostituzione di serramenti;

c) installazione di sistemi schermanti e/o oscuranti, esterni per chiusure trasparenti esposte da E-S-E a O, fissi o mobili per la protezione dalla radiazione solare;

d) realizzazione di pareti ventilate;

e) realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti (ad es. sistemi di serre solari o logge vetrate, parete di Trombe, ecc.);

f) realizzazione di facciate verdi e/o tetti verdi;

g) efficientamento/sostituzione delle componenti degli impianti di condizionamento invernale (ad es. sostituzione generatori di calore con sistemi più efficienti ad esclusione di quelli alimentati con combustibili fossili (ai sensi della Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo e del

Consiglio), efficientamento del sistema di distribuzione, bilanciamento idronico, installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, ecc.);

- h) installazione o sostituzione di pompe di calore per climatizzazione invernale ed estiva;
- i) efficientamento/installazione di impianti di raffrescamento estivo;
- j) sistemi di ventilazione meccanica (VCM), anche con recupero di calore;
- k) realizzazione rete di teleriscaldamento diretta esclusivamente all'autoconsumo (non ammissibili utenze terze rispetto all'Ente Beneficiario);
- l) installazione di sistemi e dispositivi per contabilizzazione dei consumi, per il controllo automatizzato e per la telegestione degli impianti termici ed elettrici;
- m) sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti e a basso consumo;
- n) efficientamento e/o realizzazione di sistemi di trasporto (es. ascensori, montascale);
- o) fornitura e installazione di:
 - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico) o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile, anche in abbinamento a sistemi di accumulo, solo per autoconsumo;
 - fornitura e installazione di dispositivi a protezione dei pannelli fotovoltaici (ad es. dispositivi meccanizzati antigrandine),il tutto nei limiti del 20% del valore della somma degli importi lordi ammissibili di opere, impianti e forniture stimati per la base di appalto (voci dalla lett. a alla lett. n), comprensivi di oneri per la sicurezza e I.V.A.;
- p) interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto sull'immobile oggetto di intervento, solo se strettamente connessi alle lavorazioni propedeutiche all'intervento di efficientamento energetico;
- q) realizzazione di impianti e sistemi utili a conseguire un risparmio delle risorse idriche (ad es. impianti di recupero dell'acqua piovana, impianti di fitodepurazione e recupero delle acque grigie, ecc.);
- r) interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale degli immobili anche finalizzati ad assicurare la piena accessibilità agli anziani e/o alle persone con disabilità, il tutto nei limiti del 20% del valore della somma degli importi lordi ammissibili di opere, impianti e forniture stimati per la base di appalto (voci dalla lett. a alla lett. q), comprensivi di oneri per la sicurezza e I.V.A.;

Gli interventi devono:

- a) essere progettati e realizzati per garantire infrastrutture che siano resilienti e adattive nel breve e lungo periodo ai cambiamenti climatici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 73, c.2, lett. j), del Reg. (UE) 2021/1060, ovvero "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni" (Comunicazione 2021/C373/01 – climate proofing e dagli Indirizzi per la verifica climatica dei Progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027), tramite la compilazione del Tool e la redazione della relazione di verifica climatica (*Linee guida e Tool disponibili sul sito di Regione Liguria-sezione FESR e di FILSE*);
- b) garantire il rispetto del principio del DNSH ex art. 17 del Reg. (UE) 2020/852;
- c) essere eseguiti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti, con particolare riguardo a quelli per l'edilizia.

NON sono ammissibili a contributo interventi:

- di mera manutenzione ordinaria
- di nuova costruzione o ampliamento;
- di demolizione e ricostruzione;
- su immobili ubicati in zone a rischio sotto il profilo idrogeologico (aree classificate come frane attive (Pg4) o quiescenti (Pg3a) dai rispettivi Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) vigenti);
- su immobili ubicati in aree a rischio alluvioni rientranti nella classe P3 individuata dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
- su immobili interessati da una concessione di contributo a valere sui Fondi FESR delle programmazioni 2014-2020, 2021-2027, PNRR.

Qualora per rispetto di vincoli normativi e/o per esigenze progettuali ed esecutive, le operazioni dovessero contemplare interventi e/o lavorazioni non ricomprese tra quelle ammissibili che fossero

indispensabili e non scorporabili dall'appalto, **DEVONO obbligatoriamente** essere predisposte, a partire dai primi livelli di progettazione, adeguate misure finalizzate all'adozione di una **contabilità separata**, che consenta l'inequivocabile attribuzione delle sole spese pertinenti rendicontabili a valere sul FESR. **In caso di assenza di contabilità separata FILSE procederà d'ufficio allo stralcio delle suddette voci di spesa.**

11. Spese ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 63 comma 1, del Reg. (UE) 1060/2021, l'ammissibilità delle spese è determinata dalle regole previste nel citato Regolamento e nel Reg. (UE) 2021/1058 relativo ai fondi FESR, nonché dalle regole nazionali di cui al D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027"*.

La spesa rendicontabile alla C.E., indipendentemente dalla percentuale di contributo comunitario, deve essere costituita da singole voci di spesa esclusivamente riconducibili alle condizioni di ammissibilità.

Il cofinanziamento a carico del Beneficiario NON può coprire voci di spesa NON ammissibili.

In generale la spesa deve essere:

- a) **pertinente e imputabile a un'operazione selezionata e ammessa**, conformemente alla normativa applicabile;
- b) **effettivamente sostenuta dal Beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- c) **sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese** di cui all'art. 9;
- d) **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1060;
- e) **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione.

I pagamenti dei titoli di spesa NON possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.

2. **Sono ammissibili solo le spese sostenute dal Beneficiario a fronte di fatture emesse dopo il 1 gennaio 2026.** In particolare, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) **lavori, forniture** relativi agli interventi come indicati all'art. 10;
- b) **servizi esterni per attività tecniche** relative a:
 - progettazione, direzione e assistenza ai lavori, vigilanza, verifiche di conformità, CSP, CSE, contabilità, collaudo statico e certificato di idoneità statica, collaudi tecnici e amministrativi, certificazioni degli impianti, macchinari, eventuale valutazione della sicurezza sismica;
 - pratiche autorizzative propedeutiche o parallele alla progettazione.

Per i suddetti servizi per attività tecniche è riconosciuto ammissibile un importo lordo complessivo massimo non superiore al 10% del totale della somma degli importi lordi ammissibili di lavori e forniture (voci dalla lett. a alla lett. r di cui all'art. 10, punto 4), stimati per la base di appalto, comprensivi di oneri per la sicurezza e I.V.A.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo risulti superiore alla soglia indicata è riconosciuto ammissibile un importo fino a detto limite, restando a totale carico del Beneficiario l'importo eccedente, ancorché riferito a spese già sostenute.

- c) **servizi esterni per altre attività tecniche** relativi a:
 - rilievi, accertamenti, verifiche preventive di interesse archeologico, sondaggi, indagini conoscitive e diagnostiche propedeutiche alla progettazione e in corso d'opera, prove di laboratorio, diagnosi energetica, APE dell'immobile realizzata a conclusione dei lavori di efficientamento energetico (APE post operam), elaborati "as built", valutazioni di impatto acustico, ecc;

- verifica climatica (climate proofing);
- consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie.

d) **altre voci di costo**, come di seguito dettagliate:

- attività connesse agli obblighi informativi ai sensi di quanto disposto dall'art 50 *Responsabilità dei Beneficiari* del Reg. (UE) 1060/2021 e dall'Allegato IX del medesimo regolamento (cartello di cantiere, targa permanente, ecc.);
- commissione giudicatrice, contributo ANAC, attività di pubblicazione e pubblicità delle operazioni finanziate, tasse di gara;
- imposta di registro e ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, limitatamente ai soggetti per cui tale onere non è recuperabile;
- imprevisti e/o accantonamenti per revisione prezzi, entro il limite complessivo del 10% dell'importo lavori a base d'asta e oneri sicurezza (esclusa IVA), a condizione che nel quadro economico del progetto esecutivo sia stata preventivamente contemplata la voce "imprevisti" e accantonato un importo massimo pari al suddetto 10%;
- importi liquidati dal Beneficiario per sanare le inottemperanze contributive e/o fiscali di un aggiudicatario di un contratto pubblico;
- Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario, solo nel caso in cui l'imposta costituisca un costo per il soggetto richiedente;
- costi indiretti dell'operazione, (3% dei costi diretti ammissibili) ai sensi del combinato disposto degli art. 53 e 54 c.1 del Reg. (UE) 1060/2021.

Si precisa che le spese, per **diagnosi energetica ex-ante** e per **tutti i servizi tecnici**, necessarie alla progettazione degli interventi sono ammissibili **solo in caso di effettiva realizzazione degli interventi contemplati**.

NON sono comunque riconosciute ammissibili le spese relative a:

- fatture e/o giustificativi di spesa che NON riportano il CUP e il CIG;
- traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l'affitto di spazi ed edifici e il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee;
- acquisto di immobili (aree e/o edifici);
- locazione di immobili;
- allacci a pubbliche utenze;
- personale interno, compresi gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
- attività di rendicontazione, monitoraggio e assistenza tecnica;
- acquisto di beni di consumo, acquisto di beni non inventariabili, acquisto di beni usati;
- eventi e attività di promozione;
- funzionamento e gestione corrente delle attività conseguenti agli interventi finanziati;
- contratti di gestione e/o manutenzione post intervento;
- attività di formazione;
- interessi di mora;
- multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi i contenziosi, gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

12. Composizione quadro economico, modifiche alla proposta e variazioni contrattuali

1. Relativamente a ciascun intervento il Beneficiario deve redigere un quadro economico di progetto posto a base di gara, che contempli tutte le voci di spesa necessarie per la realizzazione dell'operazione, previste dall'art. 5 dell'Allegato I.7 del D.lgs 36/2023.
2. Non è possibile apportare modifiche al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.
3. Successivamente alla concessione o in corso di attuazione del contratto d'appalto potranno essere accolte da Fi.L.S.E. S.p.A., eventuali richieste, adeguatamente motivate, di modifica dell'intervento a condizione che:
 - a) prevedano interventi individuati nella diagnosi energetica e ricompresi nelle tipologie di interventi e di spesa ammissibili;

- b) **non riducano il numero delle abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili** che conseguono una migliore prestazione energetica, **non riducano il valore del risparmio di energia primaria**, esposti nella proposta ammessa a contributo e **garantiscono comunque almeno 1 salto di classe energetica**;
- c) rispettino le vigenti norme tecniche per le costruzioni e quanto previsto dal vigente Codice degli Appalti (art.120);
- d) non determinino un mancato rispetto delle tempistiche di completamento dell'intervento stesso;
- e) nel caso di varianti in corso d'opera, siano state previste nei documenti di gara clausole chiare, precise e inequivocabili inerenti alla possibilità di modifica dei contratti in corso di esecuzione e le risorse occorrenti trovino capienza nel q.e. (imprevisti, ribasso, ecc.).

Le varianti in corso d'opera al progetto eventualmente ammesse NON determinano comunque un incremento del contributo concesso a seguito dell'istruttoria di ammissione.

Le richieste di modifica, debitamente motivate e documentate, devono essere inoltrate a Fi.L.S.E. S.p.A., che le valuterà entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora siano necessarie integrazioni, il termine sarà sospeso fino alla loro acquisizione.

Nella documentazione da allegare alla richiesta deve essere contenuta:

- Relazione tecnica, illustrativa delle motivazioni della modifica, che dia atto dell'equivalenza del risparmio energetico conseguito a seguito della modifica stessa;
- Q.E. rimodulato o di variante;
- Perizia di variante comprensiva degli elaborati tecnici atti a illustrare le modifiche richieste;
- Eventuali autorizzazioni rilasciate da Enti terzi.

Il Beneficiario, prima dell'inoltro, dovrà preventivamente **aver approvato tutti i documenti relativi all'aumento contrattuale.**

Rimane in capo al Beneficiario la responsabilità del rispetto delle procedure con le fattispecie previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore in materia di appalti.

13. Cumulabilità del contributo

1. Fermo restando il divieto di doppio finanziamento, un'operazione può ricevere contributo, ai sensi dell'art. 63 c. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, **purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE NON riceva il contributo di un altro fondo o strumento dell'Unione**, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma (ivi compreso il PNRR, per gli interventi avviati in precedenza), **pena la revoca del contributo.**
2. In particolare, l'intervento può ottenere un finanziamento, ad esempio a valere sul Conto Termico 3.0 concesso dal GSE, a condizione che al momento della presentazione della domanda venga specificato il codice richiesta alfa-numerico identificativo assegnato all'istanza dal GSE per il Conto Termico 3.0.

In questo caso resta in capo al Beneficiario appurare quale tipologia di lavorazioni e spese siano ammissibili a valere sul Conto Termico 3.0.
3. Il Beneficiario deve dichiarare, alla presentazione di quanto previsto all'art. 14 e art.15:
 - a) di NON aver ricevuto e di NON aver richiesto il contributo di un altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo FESR, nell'ambito di un altro programma, (ivi compreso il PNRR, per gli interventi avviati in precedenza), per le medesime voci di spesa relative alle operazioni.
 - b) di aver ricevuto o di aver richiesto, se del caso, il contributo a valere su un altro canale di finanziamento cumulabile e il relativo ammontare;
4. Il Beneficiario nel corso di attuazione dell'operazione deve comunicare a Fi.L.S.E. S.p.A. l'eventuale cumulo al momento dell'avvenuto formale ottenimento di un contributo da parte di altro soggetto, affinché la stessa, effettuati gli opportuni accertamenti, verifichi l'accettabilità del cumulo, ridefinisca e approvi il quadro finanziario complessivo, applicando, se del caso, la rideterminazione in diminuzione del contributo FESR assegnato.

5. **Nel caso in cui venisse meno la disponibilità di un eventuale contributo a valere su un altro canale di finanziamento cumulabile, il Beneficiario dovrà comunque assicurare la realizzazione**

dell'operazione ammessa a finanziamento e il raggiungimento dei target, garantendo la copertura del cofinanziamento a proprio carico.

14. Presentazione delle proposte

1. La domanda di ammissione all'agevolazione prevista dal presente bando **deve essere redatta esclusivamente on line**, accedendo al sistema "*Bandi on line*" dal sito internet *filseonline.regione.liguria.it*, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta di cui all'art. 15, da allegare alla stessa in formato elettronico, firmata con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante (formato PDF.p7m.) e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

La domanda è corredata dall' Informativa sulla privacy di cui all' art. 13 del Reg. UE 679/16.

2. La finestra temporale per la presentazione dei progetti va dalle ore **8:30 del 29.09.2026** alle ore **17:30 del 06.10. 2026**.

La finestra off-line apre dalle ore **10:00 del 14.09.2026**.

3. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
4. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
5. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti il richiedente e Fi.L.S.E. S.p.A. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

15. Documentazione obbligatoria

La **domanda** deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. **relazione illustrativa dell'intervento proposto**, che espliciti inoltre:
 - a) il numero di abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili che, a seguito dell'intervento, conseguono una migliore prestazione energetica;
 - b) il numero di potenziali persone che possono dimorare in ciascun singolo alloggio sociale, sostenibile e a prezzi accessibili;
 - c) il numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, a fine intervento;
 - d) la classe energetica di partenza e quella di arrivo, il consumo annuo di energia primaria espresso in MWh/anno ante intervento e il consumo annuo di energia primaria espresso in MWh/anno post intervento, come riportati nell'APE e nella diagnosi;
 - e) se l'intervento è riferito a un intero edificio (un solo edificio o più edifici), a una parte funzionale dell'edificio o a singoli alloggi (un solo alloggio o più alloggi);
 - f) la dimostrazione della realizzazione dell'intervento all'interno di quartieri socialmente misti per evitare forme di segregazione ed emarginazione, al fine di garantire pari accesso a servizi di qualità come istruzione, assistenza sanitaria, opportunità di lavoro, trasporto pubblico, ecc.;
 - g) l'eventuale sinergia dell'intervento con Programmi di rigenerazione e/o riqualificazione urbana già in atto;
 - h) che l'intervento fa ricorso all'utilizzo di soluzioni circolari, di materiali edili sostenibili, di tecniche di bioedilizia;
 - i) che l'intervento aderisce, ove applicabile, ai principi del NEB (New European Bauhaus), ovvero riesce a integrare i tre valori di sostenibilità, inclusione ed estetica;
 - j) che l'intervento è in linea, ove applicabile, con le linee guida UE Level(s) - Green Forum - European Commission per le costruzioni sostenibili;
 - k) l'eventuale attivazione di partenariati in relazione alla programmazione interregionale, transfrontaliera e transnazionale di sviluppo sostenibile del territorio;
 - l) che il Beneficiario è in possesso, ove applicabile, alla data di presentazione della domanda di certificazioni/registrazioni ambientali in corso di validità (ad esempio: UNI EN ISO 14001, EMAS);
 - m) che il progetto è redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia, norme tecniche per le costruzioni, norme di efficienza energetica, fonti rinnovabili;
2. **diagnosi energetica asseverata** redatta secondo le normative tecniche CEI UNI EN 16247 parte 1 (requisiti generali) e CEI UNI EN 16247 parte 2 (Edifici); la metodologia di calcolo per le valutazioni energetiche deve essere conforme alla norma UNI 11300, recante:

- a) l'indicazione della diminuzione del fabbisogno annuale di energia primaria previsto a seguito dell'intervento, espresso in MWh/anno;
 - b) l'indicazione del valore della diminuzione annuale dei gas a effetto serra espresso in tonnellate di CO2 equivalente/anno;
3. **APE EX ANTE;**
4. **simulazione APE POST**, dalla quale desumere gli obiettivi in termini di risparmio energetico che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento
5. **progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) o progetto esecutivo**, se già disponibile, redatto ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici (art. 41; allegato I.7 sezione II -sezione III);
6. **copia del provvedimento esecutivo** dell'organo competente del Beneficiario, di:
- a) approvazione degli interventi previsti e del progetto nel livello disponibile;
 - b) impegno alla partecipazione finanziaria dell'ammontare di spesa non coperta dal contributo del PR Liguria FESR 2021-2027 (art. 6);
 - c) eventuale dichiarazione attestante che l'onere I.V.A. non è recuperabile;
7. **ogni autorizzazione, assenso, nulla-osta, concessione, parere** rilasciati dagli enti competenti, dove necessari;
8. **cronoprogramma** dettagliato di tutte le fasi necessarie, dall'avvio al collaudo;
9. **relazione di verifica climatica (climate proofing) e Tool** compilato, entrambi in formato PDF sottoscritti digitalmente;
10. **attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** comprovante che l'immobile:
- a) è in uso;
 - b) ha destinazione di edilizia residenziale pubblica (ERP) e/o di edilizia residenziale sociale (ERS), studentato;
 - c) non afferisce a nuova costruzione o non è oggetto di ampliamento;
 - d) non è oggetto di una demolizione e successiva ricostruzione;
 - e) non insiste in area a rischio sotto il profilo idrogeologico (aree classificate come frane attive (Pg4) o quiescenti (Pg3a) dai rispettivi Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) vigenti o in area a rischio alluvioni, rientrante nella classe P3 individuata dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
 - f) nel caso di bene confiscato, è inserito nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente locale, ai sensi dell'art. 48, c. 3, lett. c), del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia);
 - g) nel caso in cui l'intervento rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, vi è l'esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening;
11. **Dichiarazione da parte del Legale Rappresentante:**
- a) di accettazione di tutte le condizioni e clausole previste dal Bando;
 - b) che l'immobile è di proprietà del soggetto Beneficiario o nella sua disponibilità in forza del titolo di disponibilità in linea con quanto previsto all'art. 8;
 - c) che l'immobile non ha beneficiato di una precedente concessione di contributo a valere sui Fondi FESR delle programmazioni 2014-2020, 2021-2027, PNRR;
 - d) che non è stato richiesto il contributo di un altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo FESR, nell'ambito di un altro programma, per le medesime voci di spesa relative alle operazioni oggetto della ST;
 - e) o in alternativa, se del caso, di aver ricevuto o di aver richiesto il contributo a valere su un altro canale di finanziamento cumulabile e il relativo ammontare;
 - f) garantisca l'esecuzione dell'intervento, anche già avviato, nel rispetto dei principi trasversali di cui all'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - g) che l'immobile verrà gestito con canoni di locazione inferiori a quelli di mercato.

16. Istruttoria e criteri di valutazioni

1. L'istruttoria delle domande è effettuata da Fi.L.S.E. S.p.A. con **procedura valutativa a graduatoria**, stabilita sulla base dei punteggi di cui alla seconda fase valutativa.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011, e dovrà completarsi entro il termine di **60 giorni** dal ricevimento della domanda.
3. **Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, fatto salvo quanto previsto al comma 4.**
Saranno tuttavia ammessi, su richiesta di Fi.L.S.E. S.p.A., documenti giustificativi, esplicativi e probanti degli stati dichiarati e della documentazione prodotta. **Ai fini istruttori la diagnosi asseverata è verificata soltanto in quanto documento obbligatorio.**
4. In caso di esito negativo, prima della formale adozione del provvedimento negativo, Fi.L.S.E. S.p.A. comunica tempestivamente al richiedente, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 56 /2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
5. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
6. Le domande saranno selezionate in due fasi al fine di valutare:
 - a) l'ammissibilità della domanda;
 - b) il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità

Si precisa che i criteri relativi alla fase di valutazione della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di ammissibilità della medesima; in questa prima fase l'istruttoria, sarà tesa a verificare:

- a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
- b) la completezza e regolarità della documentazione allegata;
- c) la tipologia e localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
- d) i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale Beneficiario;
- e) la coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- f) la coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale;
- g) la coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione relativi ad azioni corrispondenti in termini di contenuti indicati nel rapporto VAS con riferimento al DNSH;
- h) la presenza della diagnosi energetica che giustifichi gli interventi proposti;
- i) la presenza dell'APE *ante operam* in corso di validità;
- j) i requisiti oggettivi prescritti dal bando;
- k) il miglioramento della prestazione energetica dell'immobile di almeno una classe energetica conseguito a seguito della realizzazione dell'intervento documentato da APE;
- l) il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti in ragione dell'intervento e vigenti, con particolare riferimento ai CAM Edilizia;
- m) la presenza, la corretta compilazione e sottoscrizione del documento di verifica climatica (c.d. climate proofing);

- n) la coerenza degli interventi rispetto alla pianificazione comunale e sovracomunale di riferimento;
- o) il rispetto della normativa vigente in materia di edilizia e delle Norme tecniche per le costruzioni;
- p) il rispetto della normativa in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici;
- q) la coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti;
- r) che il canone di locazione è inferiore a quello di mercato;
- s) che l'operazione garantisce la finalità di housing sociale e dei servizi correlati per un periodo coerente con la natura di Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG), come previsto dalla Decisione (UE) 2025/2630, con divieto di alienazione, rivendita o mutamento di destinazione d'uso dell'immobile entro un arco temporale congruo alle finalità sociali perseguite, di durata non inferiore a 20 anni dall'inizio dell'erogazione del servizio finanziato, salvo periodo più breve purché debitamente giustificato.

L'immobile oggetto di intervento, di proprietà pubblica, deve essere vincolato alla realizzazione di attività coerenti con l'obiettivo specifico di riferimento per un periodo di tempo non inferiore all'ammortamento dell'investimento finanziato dal programma e comunque nei limiti indicati dall'articolo 65 del Reg. (UE) 2021/1060.

- t) che gli interventi non prevedono consumo di nuovo suolo o espansione dell'edificato;
- u) che gli interventi sono realizzati all'interno di quartieri socialmente misti per evitare forme di segregazione ed emarginazione, al fine di garantire pari accesso a servizi di qualità come istruzione, assistenza sanitaria, opportunità di lavoro, trasporto pubblico, ecc.;
- v) che gli interventi abitativi prevedono soluzioni atte a garantire la piena accessibilità agli anziani e/o alle persone con disabilità;
- w) che esiste la valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening, nel caso in cui l'operazione rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- x) la coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti;
- y) il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile di cui all'art. 5, quantificato a seguito della verifica da parte di Fi.L.S.E. S.p.A. rispetto all'ammissibilità delle spese.

Superata la verifica, Fi.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato.

Le domande ritenute ammissibili in **prima fase** saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai requisiti di seguito indicati.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri di seguito individuati.

<i>Criterio</i>	<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Punti</i>
Numero di alloggi destinati a servizi abitativi sociali realizzati a termini dell'operazione	Oltre 20	10
	da 16 a 20	7
	da 11 a 15	5
	da 6 a 10	3
	da 1 a 5	1
Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di definizione degli obiettivi; qualità delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione dell'intervento; qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento	Alta	5
	Media	3
	Bassa	2
Livello di cantierabilità, coerenza del cronoprogramma e tempi di realizzazione dell'intervento dalla concessione del contributo e attivazione del servizio abitativo	Alto (intervento che si conclude entro il 30 giugno 2027)	8
	Medio (intervento che si conclude entro il 31 dicembre 2027)	5
	Basso (intervento che si conclude entro il 30 giugno 2028)	1
Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto: - tempo di ritorno	Alta (tempo di ritorno < 15 anni)	3
	Media (tempo di ritorno > 15 anni < 20 anni)	2
	Bassa (tempo di ritorno > 20 anni)	1

Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto: - partecipazione finanziaria del richiedente in percentuale superiore al minimo previsto rispetto al costo totale ammesso	Si (> 50%)	2
	Si (> 30% < 50%)	1
	No	0
Valutazione del maggior consumo energetico (in luogo di Priorità agli edifici maggiormente energivori)	alto	2
	basso	1
Confronto fra classe energetica dell'edificio ante operam e realizzazione post operam, solo nel caso di operazioni di solo efficientamento energetico	Miglioramento di più di una classe	4
	Miglioramento di una classe	0
Valutazione della maggior riduzione del fabbisogno energetico	Passaggio da classe G, F, E a classe superiore	5
	Passaggio da classe D, C, B a classe superiore	3
	Passaggio da classe A1, A2, A3 a classe superiore	1
Riduzione delle emissioni di CO2 complessive dell'immobile	superiore al 50%	4
	tra il 30% e il 50%	2
Valutazione del maggior consumo energetico ante intervento	Alto	3
	Basso	1
Applicazioni di Sistemi di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione degli impianti tecnologici dell'edificio al fine di ottimizzare l'uso dell'energia	SI	4
	NO	0

Criteri premiali in caso di pareggio

In caso di parità di punteggio al termine della II fase valutativa, sono applicati i seguenti criteri premiali per la definizione della graduatoria:

Criterio	Elementi di valutazione	Punti
Analisi dell'efficacia dell'operazione in relazione al costo dell'investimento (Efficacia dell'intervento €/KWh/mq sulla media dei progetti presentati e ammessi)	Alta	5
	Media	3
	Bassa	1
Sinergia dell'operazione con Programmi di rigenerazione e/o riqualificazione urbana già in atto	SI	1
	NO	0
Ricorso all'utilizzo di soluzioni circolari, di materiali edili sostenibili, di tecniche di bioedilizia	SI	1
	NO	0
Previsione di attivazione di partenariati o progetti in relazione alla programmazione interregionale, transfrontaliera e transnazionale di sviluppo sostenibile del territorio	Su progetti presentati	2
		0
Adesione, ove applicabile, ai principi del NEB (New European Bauhaus)	Adesione a principi NEB	3
	Non previsto	0
Adesione ove applicabile, alle linee guida UE Level(s)	Adesione linee guida UE Level(s)	3
	Non previsto	0
Proposte di intervento riferite all'intero edificio	intero edificio	3
	porzione di edificio	2
	Singolo alloggio	1
Possesso, ove applicabile, alla data di presentazione dell'offerta, di certificazioni/registrazioni ambientali in corso di validità (ad esempio: UNI EN ISO 14001, EMAS)	Certificazioni possedute	3
	Nessuna certificazione e	0

In caso di ulteriore parità a seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, sarà anteposto il progetto che prevede una maggiore capacità di ospitare persone negli alloggi sociali sostenibili e a prezzi accessibili realizzati al termine dell'operazione

17. Concessione dell'agevolazione

1. I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili; indipendentemente dal posizionamento in graduatoria, nel rispetto dei punteggi assegnati, sarà prioritariamente concesso il contributo secondo il rispetto delle seguenti priorità in ordine di importanza:

- 1°priorità Interventi ricadenti nelle aree interne, in cui si sta promuovendo la dotazione di servizi di base, lo sviluppo dell'imprenditorialità e del presidio socio-economico, attraverso le politiche integrate della SNAI
- 2°priorità Interventi aventi quali destinazione alloggi per studenti, per venire incontro alle esigenze degli studenti fuori sede

3°priorità Interventi ricadenti in Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (fonte ISTAT 01.01.2026), non ricadenti nelle aree interne

4°priorità Interventi che riguardano beni confiscati

2. Fi.L.S.E. S.p.a. concede, agli aventi titolo, il contributo. Nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili.
3. Nel caso in cui i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero contributo spettante al Beneficiario, Fi.L.S.E. S.p.A., provvederà, fermo restando l'intervento proposto, a richiedere al Beneficiario medesimo l'impegno a garantire la copertura finanziaria della quota mancante. In caso di risposta negativa, la domanda non sarà più ritenuta ammissibile e si passerà alla valutazione della successiva domanda ammissibile.
4. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 49 comma 3 del Reg (UE) 1060/2021.

18. Erogazione dell'agevolazione

1. L'agevolazione sarà erogata, secondo le seguenti modalità:
 - a) **anticipo pari al 40%** del contributo concesso, alla concessione del contributo da parte di Fi.L.S.E. S.p.A.;
 - b) **acconto pari al 50%** del contributo concesso, su richiesta del Beneficiario, alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del 1° SAL, unitamente all'avvenuto caricamento nell'area documentale del portale SIRGILWEB di tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa alle procedure fino a quel momento espletate e all'aggiornamento di tutte le sezioni del medesimo portale;
 - c) **saldo** ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione della documentazione finale.
2. L'erogazione delle quote di contributo è comunque subordinata:
 - alla verifica positiva della regolarità contributiva (**DURC**);
 - alla verifica dell'avvenuto invio dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC.
3. Tutti i S.A.L. devono essere supportati dalle relative fatture quietanzate e dai relativi mandati di pagamento quietanzati.
4. Delle fatture e dei mandati di pagamento dovrà essere fornito l'elenco tramite download dal portale SIRGILWEB.
5. La documentazione finale diretta a ottenere il saldo, **dovrà essere caricata sul portale SIRGILWEB entro 90 giorni** dal termine dell'intervento ammesso ad agevolazione e comunque entro il termini di cui all'art.9.

Essa è costituita da:

- a) **fatture e mandati di pagamento debitamente quietanzati** di tutte le spese ammesse, conformi alle vigenti leggi fiscali;
- b) **certificato di ultimazione dei lavori**;
- c) **certificato di regolare esecuzione dell'opera o collaudo**, dichiarazione attestante l'esito della verifica tecnico funzionale (nei casi in cui è necessaria); in caso di deposito di collaudo provvisorio, il Beneficiario si impegna a dare comunicazione della assunzione di carattere definitivo dello stesso secondo i tempi della norma;
- d) **atto di approvazione** di quanto previsto al punto precedente;
- e) **APE ex post** attestante gli aumenti di classe a seguito dell'intervento eseguito;
- f) **scheda di fine operazione** compilata e sottoscritta dal RUP;
- g) **quadro economico approvato a consuntivo**;
- h) **report fotografico** che documenti le diverse fasi ante, durante e post lavori;
- i) **documentazione fotografica che dimostri l'avvenuta installazione della targa permanente**,

per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo.

6. L'erogazione del saldo di contributo è comunque subordinata:

- alla verifica positiva della regolarità contributiva (**DURC**);
- alla verifica dell'avvenuto invio dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC.
- all'avvenuto completo caricamento sul portale **SIRGILWEB** di tutta la documentazione nell'apposita area documentale e dell'avvenuta completa compilazione di tutte le sezioni del Portale di monitoraggio SIRGILWEB, ivi compresa la valorizzazione degli indicatori di output e di risultato.

19. Stabilità dell'operazione

1. L'operazione deve garantire la finalità di housing sociale e dei servizi correlati per un periodo coerente con la natura di Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG), come previsto dalla Decisione (UE) 2025/2630, **con divieto di alienazione, rivendita o mutamento di destinazione d'uso dell'immobile entro un arco temporale congruo alle finalità sociali perseguite, di durata non inferiore a 20 anni dall'inizio dell'erogazione del servizio finanziato**, salvo periodo più breve purché debitamente giustificato.
2. L'immobile oggetto di intervento, di proprietà pubblica in linea con quanto previsto all'art 6, deve essere vincolato alla realizzazione di attività coerenti con l'obiettivo specifico di riferimento per un periodo di tempo non inferiore all'ammortamento dell'investimento finanziato dal programma e comunque nei limiti indicati dall'articolo 65 del Reg. (UE) 2021/1060.
3. Il Beneficiario ha l'obbligo di garantire la stabilità dell'operazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1060/2021, per un periodo di 5 anni, successivi alla data di completamento dell'operazione (data di erogazione da parte di FI.L.S.E. del saldo del contributo).
4. La stabilità dell'operazione viene meno nei casi di:
 - cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
 - modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
5. Le eventuali variazioni anche indipendenti dalla volontà del Beneficiario, che dovessero rendersi necessarie nel periodo di vigenza del principio di stabilità, dovranno essere tempestivamente comunicate a FI.L.S.E e dalla stessa preventivamente autorizzate, purché conformi al vincolo di stabilità e coerenti con gli obiettivi dell'investimento cofinanziato originariamente.
6. Nel caso in cui si rendesse necessario sostituire alcune forniture o componenti edilizi, gli stessi NON potranno essere nuovamente cofinanziati a valere sulle risorse FESR.

20. Monitoraggio

Il Programma è assoggettato a verifiche annuali riguardo l'avanzamento della spesa certificata su cui misurare nel tempo la sua capacità di raggiungere l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse.

L'Autorità di Gestione del Programma (AdG), a norma dell'art. 42 del Reg. (UE) 1060/2021, deve trasmettere elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno e, solo entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, i dati relativi al numero di operazioni selezionate, al loro costo totale ammissibile, al contributo dei fondi e alle spese totali ammissibili dichiarate dai Beneficiari all'AdG, tutti ripartiti per tipologia di intervento, nonché i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

L'AdG, inoltre, al 31 dicembre di ogni anno solare (scadenza N+3 legata all'annualità del bilancio comunitario) deve garantire il raggiungimento di una spesa complessiva corrispondente alle soglie N+3 annuali fissate, attesi i vincoli in materia di disimpegno automatico delle risorse comunitarie che risultassero inutilizzate nei termini temporali previsti dai regolamenti comunitari, ai sensi degli articoli 105, 106, 107 del Reg. (UE) 1060/2021.

Le operazioni finanziate vengono, pertanto, sorvegliate e certificate sulla base delle modalità definite dal Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) operante presso il MEF- RGS - IGRUE.

Il Sistema di Monitoraggio (SM) della AdG Liguria alimenta, attraverso uno specifico protocollo di colloquio, il Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM).

Il Beneficiario ha quindi l'obbligo di:

- a) rilevare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali inerenti ogni singola operazione, assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza;
- b) alimentare l'area documentale con tutti i documenti necessari;
- c) implementare in modo adeguato, completo, continuativo, ogni qualvolta si verifichi un avanzamento, il SM regionale con i dati rilevati;
- d) validare gli stessi, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste nel Manuale di Monitoraggio.

21. Pubblicità e informazione rivolta al pubblico

In ordine al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, finalizzati ad assicurare l'adeguata informazione nei confronti dell'opinione pubblica in merito alla natura comunitaria dei fondi con cui vengono realizzate le operazioni finanziate, ai sensi degli artt. 47 e 50 del Reg (UE) 1060/2021 e dal relativo Allegato IX, il Beneficiario è obbligato a garantire che tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti nell'ambito delle operazioni e rivolti al pubblico (*cartellone temporaneo, poster, targa permanente, cartellone pubblicitario, sito web, adesivi, pubblicazioni di ogni genere, cataloghi, brochure, filmati, video, ecc.*) contengano:

- l'indicazione **PR Liguria FESR 2021-2027 _ Azione 2.11.1 - Promozione dell'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili**;
- **i loghi**, secondo quanto indicato nel **Brand Book Coesione Italia - Linee guida 1.0_ luglio 2022**

Il brand unitario per la comunicazione è identificato nel blocco unitario composto dai marchi:



In particolare, il Beneficiario deve:

- fornire, sul **sito web**, ove tale sito esista, e sui propri **siti di social media ufficiali** una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del contributo, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il contributo ricevuto dall'Unione;
- apporre una **dichiarazione** che ponga in **evidenza il contributo dell'Unione** in **maniera visibile** sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- esporre, **nel caso di operazioni di costo totale superiore a € 500.000,00**, che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare **l'emblema dell'Unione** conformemente alle caratteristiche tecniche di cui al citato allegato IX, non appena inizia l'attuazione materiale;
- esporre, nel caso di operazioni di costo totale inferiore a € 500.000,00 in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il contributo ricevuto dai fondi;
- fornire all'Autorità di Gestione e a Fi.L.S.E. S.p.A. le opportune prove documentali dell'osservanza alle suddette norme e disposizioni;
- garantire la totale disponibilità dei materiali di comunicazione a favore delle istituzioni e degli organismi dell'Unione Europea.

22. Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario è l'unico responsabile della corretta attuazione dell'intervento cofinanziato.
2. Il Beneficiario al fine della **corretta attuazione degli interventi** ha l'obbligo di:
 - a) assicurare l'avvio e la completa attuazione dell'intervento come approvato, nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni tecnico economiche stabilite dal presente bando e in coerenza con eventuali prescrizioni tecniche, contenute anche in concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri atti

comunque denominati;

- b) assicurare il rispetto, nella progettazione e realizzazione dell'operazione e delle attività di cui all'intervento finanziato, delle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore in materia di appalti e di concorrenza, in materia ambientale, sociale, di sicurezza e lavoro, nonché il rispetto delle disposizioni comunitarie su pari opportunità e non discriminazione e sviluppo sostenibile;
- c) svolgere, nel caso di affidamenti *in house*, un'istruttoria che ne giustifichi la scelta dal punto di vista della congruità economica, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) assicurare il principio di "*immunizzazione dagli effetti del clima*" inteso come un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo, nel contempo, che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050;
- e) garantire la stabilità dell'intervento, ai sensi dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1060/2021, e il vincolo ventennale previsto dalla Decisione (UE) 2025/2630, nei termini di cui all'art 19;

3. Il Beneficiario al fine della **corretta rendicontazione degli interventi** ha l'obbligo di:

- a) istituire, per ciascuna operazione, un fascicolo in formato digitale contenente tutta la relativa documentazione tecnica, amministrativa e contabile.
- b) adottare un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, in riferimento all'articolo 74 comma 1 lett. a) punto i) del Reg. (UE) 1060/2021, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L.n.136/2010;
- c) generare un Codice Unico di Progetto (CUP) per le operazioni finanziate. Nel caso di una operazione che comprenda interventi distinti afferenti a più edifici e/o più alloggi (art.2 punto 3), il Beneficiario deve assumere un unico CUP che comprenda tutti gli interventi e riporti tutti i pertinenti indirizzi;
- d) riportare sui **documenti di gara** riferiti a ciascuna operazione:
 - PR Liguria FESR 2021-2027, Azione 2.11.1,
 - titolo dell'operazione,
 - Codice Unico di Progetto (CUP),
 - Codice Identificativo Gare (CIG),
 - loghi di UE, Stato, Regione, del logo comune Coesione Italia;
- e) riportare su tutti i **documenti di spesa (fatture)** riferiti a ciascuna operazione:
 - del Codice Unico di Progetto (CUP),
 - del Codice Identificativo Gare (CIG);
 - del PR Liguria FESR 2021-2027, ove possibile
 - del titolo dell'operazione, ove possibile
- f) presentare, ai fini del riconoscimento dell'IVA come spesa ammissibile, una dichiarazione che ne attesti la sua irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA, precisandone l'aliquota applicabile (4%, 10% o 22%);
- g) conservare tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate per **5 anni** a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al Beneficiario (art. 82 del Reg. (UE) 1060/2021).

4. Il Beneficiario al fine di **garantire un adeguato e costante livello informativo** ha l'obbligo di:

- a) mettere a disposizione durante l'intero ciclo di attuazione, **in modo continuativo**, via via che si verificano le condizioni (*affidamenti incarichi, approvazioni livelli di progettazione, aggiudicazioni, modifiche, sospensioni, stati di avanzamento, collaudo, ecc.*), tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, avvalendosi dell'**Area documentale** e delle relative **sezioni del Portale di monitoraggio SIRGILWEB**;
- b) assicurare la **pubblicità e l'informazione al pubblico** secondo quanto previsto dall'art. 21;
- c) comunicare tempestivamente l'**avvio**;
- d) comunicare tempestivamente qualsiasi evento o modifica (art. 12) che possa influire o pregiudicare la realizzazione o la capacità di rispettare le condizioni stabilite, ivi comprese l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'operazione;

- e) comunicare tempestivamente l'eventuale ottenimento per l'intervento finanziato di altre forme di incentivazione, cumulabili e non cumulabili con il sostegno di cui al presente bando, al fine della sua eventuale rideterminazione come previsto all'art. 13.
- f) comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia all'esecuzione dell'intervento;
- g) comunicare l'avvenuta ultimazione dei lavori, l'avvenuto espletamento delle procedure tecnico amministrative di collaudo e l'avvenuto pagamento di tutte le spese pertinenti;
- h) produrre la rendicontazione finale di spesa entro 90 giorni dal termine dell'intervento ammesso ad agevolazione, e comunque entro il termine indicato all' art. 9;
- i) comunicare tempestivamente, durante l'arco di vigenza del periodo di stabilità dell'operazione, eventuali eventi o fattori, anche indipendenti dalla propria volontà, che possano pregiudicare il mantenimento della stabilità dell'operazione, nei 5 anni successivi al suo completamento.
- j) compilare la scheda di fine operazione;

Tutta la corrispondenza con Fi.L.S.E. S.p.A. deve avvenire in formato digitale e inviata a mezzo PEC.

Il Beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione del Programma le informazioni e tutti i documenti ritenuti utili a tale scopo.

23. Revoche

1. Fi.L.S.E. S.p.A. provvede alla revoca, anche parziale, del contributo concesso e al recupero delle risorse eventualmente già erogate, nei casi in cui:
 - a) il Beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - b) il Beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche non cumulabili (art. 13);
 - c) il Beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d) l'operazione a consuntivo presenti uno scostamento in diminuzione del 20% del numero di alloggi efficientati originariamente previsti; **in tal caso la revoca parziale prevederà un riduzione del 30% del contributo concesso;**
 - e) non abbia provveduto a rendicontare a Fi.L.S.E. S.p.A. le spese dell'iniziativa.
 - f) il Beneficiario, **entro il termine previsto all'art. 9 (31 ottobre 2028)** non abbia rendicontato tutte le spese ammesse dell'agevolazione concessa. In tale fattispecie, fermo restando l'effettiva avvenuta conclusione dell'operazione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati entro il **30 giugno 2028**, i titoli di spesa pagati successivamente alla data del **31 ottobre 2028** NON saranno ammessi a rendicontazione e coperti da contributo;
 - g) il Beneficiario non abbia garantito il mantenimento della stabilità dell'operazione ai sensi dell'art 19.
2. Fi.L.S.E. S.p.A. effettuerà comunque la **revoca totale del contributo concesso**, nel caso in cui:
 - a) **l'aggiudicazione dei lavori**, sotto il profilo amministrativo e contabile, **NON sia avvenuta entro il 30 giugno 2027**, Fi.L.S.E. S.p.A.;
 - b) l'operazione, **entro il termine previsto all'art. 9 (30 giugno 2028)**, risulti portata a termine **parzialmente e NON abbia caratteristiche di lotto dotato di autonoma funzionalità ed efficacia** rispetto al perseguimento delle finalità e dei risultati originari dell'operazione volti al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del Bando e al raggiungimento degli indicatori di output e di risultato.
3. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il Beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso.
4. A parità di raggiungimento degli obiettivi di prestazione energetica e del numero di abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili con una migliore prestazione energetica previsti dal progetto e ammessi a finanziamento, la rendicontazione, a consuntivo di spese inferiori alle soglie di cui all'art. 5, NON è causa di revoca.
5. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di

impulso; il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare, nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il Beneficiario per la restituzione del contributo.

24. Controlli

I competenti Organi Comunitari e Statali e la Regione potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

25. Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione e Fi.l.s.e S.p.A non assumono responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo al soggetto Beneficiario del contributo e, in caso di inadempienze, il contributo relativo agli interventi potrà essere revocato.



logo
beneficiario

PR LIGURIA FESR 2021-2027

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Priorità 5 MTR

SOCIAL HOUSING

Obiettivo Specifico 2.11

Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili (FESR)

Azione 2.11.1

Promozione dell'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili

Bando

Riqualificazione energetica di immobili destinati ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili

codice operazione.....

titolo operazione.....

.....

.....

SCHEDA DESCRITTIVA DI FINE OPERAZIONE

1.1 Localizzazione dell'operazione

Individuazione dell'operazione (dimostrazione che la stessa sia stata realizzata in quartieri socialmente misti per evitare forme di segregazione ed emarginazione, al fine di garantire pari accesso a servizi di qualità come istruzione, assistenza sanitaria, opportunità di lavoro, trasporto pubblico, ecc.

Coordinate GPS per la geolocalizzazione

1.2 Descrizione delle opere realizzate

Descrizione intervento realizzato

Principali ed eventuali differenze con il progetto ammesso a finanziamento

Eventuali adeguamenti al progetto scaturiti dall'analisi effettuata con il Climate proofing

2.1 Interventi realizzati di efficientamento raccomandati dalla diagnosi energetica,

Tipologie		Costo lavori a consuntivo IVA escl.
☐	isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	
☐	sostituzione dei serramenti	
☐	installazione di sistemi schermanti e/o oscuranti, esterni per chiusure trasparenti esposte da E-S-E a O, fissi o mobili per la protezione dalla radiazione solare	
☐	realizzazione di pareti ventilate	
☐	realizzazione di facciate verdi e/o tetti verdi	
☐	realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti (ad es. sistemi di serre solari o logge vetrate, parete di Trombe, ecc.)	
☐	efficientamento/sostituzione di tutte le componenti degli impianti di condizionamento invernale (ad es.: sostituzione generatori di calore con sistemi più efficienti ad esclusione di quelli alimentati con combustibili fossili (ai sensi della Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo e del consiglio), efficientamento del sistema di distribuzione, bilanciamento idronico, installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, ecc.)	
☐	installazione o sostituzione di pompe di calore per climatizzazione invernale ed estiva	
☐	efficientamento/installazione di impianti di raffrescamento estivo	
☐	sistemi di ventilazione meccanica (VCM) con recupero di calore	
☐	realizzazione rete di teleriscaldamento diretta esclusivamente all'autoconsumo (non ammissibili utenze terze rispetto all'Ente Beneficiario)	
☐	installazione di sistemi e dispositivi per contabilizzazione dei consumi, per il controllo automatizzato e per la telegestione degli impianti termici ed elettrici	
☐	sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	
☐	efficientamento e/o realizzazione di sistemi di trasporto (es. ascensori, montascale)	
☐	realizzazione di impianti e sistemi utili a conseguire un risparmio delle risorse idriche (ad es. impianti di recupero dell'acqua piovana, impianti di fitodepurazione e recupero delle acque grigie, ecc.)	
☐	altro:	
☐	altro:	

2.2 Realizzazione impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Tipologie		Costo lavori a consuntivo IVA escl.
☐	acquisto e installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico) o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile, anche in abbinamento a sistemi di accumulo, solo per autoconsumo e se realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale.....	

2.3 Altri interventi

Tipologie		Costo lavori a consuntivo IVA escl.
☐	interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto sull'immobile oggetto di intervento strettamente connessi alle lavorazioni propedeutiche all'intervento di efficientamento;	
☐	interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale degli immobili anche finalizzati ad assicurare la piena accessibilità agli anziani e/o alle persone con disabilità	
☐	altro:	

RISPARMIO ENERGETICO

3

3.1

Classe energetica documentata da APE ante intervento	
Classe energetica documentata da APE post intervento	
Consumo annuo di energia primaria (espresso in MWh/anno) ante intervento	
Consumo annuo di energia primaria (espresso in MWh/anno) post intervento	
Risparmio in % di EPgl,nren - Energia primaria globale <i>non rinnovabile</i> rispetto al fabbisogno di energia primaria precedente l'intervento	
Risparmio in % di EPgl,tot Energia primaria globale <i>totale</i> rispetto al fabbisogno di energia primaria precedente l'intervento	
Riduzione in % delle emissioni climateranti (emissioni dirette e indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante espresse in termini di kg di CO2/m2 anno;	

TEMPI D'ATTUAZIONE

4

2.2 Tempistiche d'attuazione dei lavori

Data inizio lavori	Data ultimazione lavori	Durata lavori in gg

INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO A CONSUNTIVO

5

5.1 Indicatori di output conseguiti a consuntivo

		Target a consuntivo
RCO18	Abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili con una migliore prestazione energetica	(numero di abitazioni) ⁽²⁾
RCO65	Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili	(persone) ⁽²⁾

5.2 Indicatori di risultato conseguiti a consuntivo

		Target a consuntivo
RCR26	Consumo annuo di energia primaria	(MWh/anno) ⁽²⁾
RCR67	Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati	(utilizzatori/anno) ⁽²⁾

⁽¹⁾ il target deve coincidere con quello riportato su SIRGILWEB

Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harms, DNSH)

Il principio del “non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Reg. UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

Stante l'analisi preliminare della compatibilità degli obiettivi del DNSH con le azioni del PR FESR, contenuta nell'Allegato C al Rapporto Ambientale finalizzato alla fase di VAS ai sensi della LR 32/2012, non erano state individuate azioni che potessero essere escluse dal finanziamento a causa della mancata conformità con il principio DNSH.

In relazione all'Azione 2.11.1 tuttavia, in analogia con le azioni 2.1.1 e 5.1.1 relativamente all'obiettivo ambientale n. 4 - “Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti”, di cui al citato art. 9 del reg. (UE) 2020/852, si potrebbe avere un impatto sul medesimo, dovuto al consumo di materie prime necessarie per gli interventi edilizi e alla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione. Tali effetti sono da mitigare attraverso l'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) Edilizia, che prevedono misure per il recupero, il riutilizzo e la differenziazione per minimizzare i rifiuti destinati a smaltimento.

Il presente bando promuovendo interventi di riqualificazione energetica di immobili pubblici, aventi gli obiettivi di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Il Proponente è tenuto a compilare adeguatamente al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma <https://filseonline.regione.liguria.it/> l'apposita sezione riferita agli “OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO “Do not significant harm” (DNSH)”

CONDIZIONI ABILITANTI

Le condizioni abilitanti sono requisiti necessari per garantire che l'attuazione del PR FESR 2021-2027 sia conforme al diritto dell'Unione Europea, assicurando l'efficacia e la qualità della programmazione.

Nella redazione del presente bando, sono stati rispettati i seguenti criteri relativi alle condizioni abilitanti 2.1 *Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica* e 2.2 *Governance del settore dell'energia* applicabili a livello di procedura di attuazione del PR FESR 2021-2027:

- coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che elenca le misure di promozione dell'efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico del Paese;
- coerenza con la Strategia Nazionale di Ristrutturazione a lungo termine (Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48) per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, in linea con i requisiti della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nelle more del recepimento nazionale della nuova Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia, nota come "Case Green";
- coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) che sottolinea come gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici siano prioritari per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Il Proponente è tenuto a compilare adeguatamente al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma <https://filseonline.regione.liguria.it/> l'apposita sezione riferita alle "CONDIZIONI ABILITANTI".

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 19 del bando) Art. 13 del Reg. Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in Via Fieschi 15 — 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società Fi.L.S.E. S.p.A. con sede legale in via Peschiera 16 — 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO - Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato. La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando "Sostegno agli investimenti in innovazione per l'intermodalità e per le imprese che operano nelle aree integrate logistiche" nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi. La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando "Sostegno agli investimenti in innovazione per l'intermodalità e per le imprese che operano nelle aree integrate logistiche". Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali - Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei Beneficiari pubblicato sul sito di Fi.L.S.E. S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative. In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei Beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060. Regione e Fi.L.S.E. S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati - In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e Fi.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio: informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato. In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento - Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto. Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto

in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati - Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060. Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento. Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento. I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, 18 anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati - I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti: • Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 — 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo; • Fi.L.S.E. S.p.A., sede legale Via Peschiera 16 — 16122 Genova, telefono 010 — 8403303 Fax 010 — 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, • Gli incaricati di Fi.L.S.E. S.p.a. e dei su elencati Responsabili. Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

6. Trasferimento dei Dati all'Estero La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI:

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. In particolare:

a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni: • Finalità del trattamento, • Categorie di dati personali trattati, • Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; • Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; • Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; • L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; • L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 19

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di: • ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi; • Revocare il proprio consenso, qualora previsto; • Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo. A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; energia@regione.liguria.it. Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta. L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa - La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

(luogo), il (data) (Firma dell'interessato)